AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

DELIBERA N. 344 /20/CIR

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA SIPORTAL S.R.L. ED IL COMUNE DI LENTINI (SR) AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 449/16/CONS E DEL D. LGS. N. 33/2016 IN TEMA DI ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE UTILIZZABILI PER L'INSTALLAZIONE DI ELEMENTI DI RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD ALTA VELOCITÀ

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 17 dicembre 2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", di seguito denominata *Autorità*;

VISTO il decreto legislativo, 1° agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*", così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, di seguito denominato *Codice*;

VISTA la direttiva n. 2014/61/UE, del 15 maggio 2014, del Parlamento europeo e del Consiglio recante "*Misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*";

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, recante "*Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*", di seguito denominato *Decreto*;

VISTA la delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante «*Modifiche e integrazioni del* "*Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori*" *di cui all'allegato A alla delibera n. 226/15/CONS*», di seguito denominato *Regolamento*;

VISTA la legge 1° agosto 2002, n. 166, recante "*Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 631/20/CONS;

VISTA la delibera n. 622/11/CONS, del 22 novembre 2011, recante "*Regolamento in materia di diritti di installazione di reti di comunicazione elettronica per collegamenti dorsali e coubicazione e condivisione di infrastrutture*";

VISTA la delibera n. 60/19/CIR del 21 marzo 2019 recante "*Definizione della controversia tra Telecom Italia S.p.A. ed il comune di Fiumefreddo di Sicilia (CT) ai sensi del regolamento di cui alla delibera n. 449/16/CONS e del D.Lgs. n. 33/2016 in tema di accesso alle infrastrutture utilizzabili per l'installazione di elementi di reti di* comunicazione elettronica ad alta velocità";

VISTA la delibera n. 281/20/CIR del 6 agosto 2020 recante "*Definizione della controversia tra Siportal S.r.l. ed il comune di Noto (SR) ai sensi del regolamento di cui alla delibera n. 449/16/CONS e del d.lgs. n. 33/2016 in tema di accesso alle infrastrutture utilizzabili per l'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*";

VISTA la delibera n. 282/20/CIR del 6 agosto recante "*Definizione della controversia tra Siportal S.r.l. ed il Comune di [omissis] ai sensi del regolamento di cui alla delibera n. 449/16/CONS e del d. lgs. n. 33/2016 in tema di accesso alle infrastrutture utilizzabili per l'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*";

VISTA la nota del 9 marzo 2020, acquisita in medesima data dall'Autorità, con cui la società Siportal S.r.l. (nel seguito *Siportal/Società*) ha presentato istanza per la risoluzione di una controversia nei confronti del comune di Lentini, provincia di Siracusa, (nel seguito anche *Comune/Amministrazione/ Ente),* ai sensi del Regolamento e del Decreto, in tema di accesso alle infrastrutture utilizzabili per l'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;

VISTA la comunicazione con cui, in data 25 maggio 2020, la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche (nel seguito *Direzione*) ha convocato, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Regolamento, la società istante ed il Comune (nel seguito congiuntamente denominate le *Parti*) in udienza per il giorno 11 giugno 2020 al fine di acquisire, attraverso il rituale confronto, elementi utili sulla instaurata controversia, contestualmente invitando il Comune al deposito delle proprie controdeduzioni fino a tre giorni lavorativi prima dell'udienza di comparizione;

VISTA la comunicazione del Comune, del 5 giugno 2020, acquisita dall'Autorità in medesima data, con la quale lo stesso ha inviato le proprie controdeduzioni sulla richiesta avversaria di Siportal;

VISTO il verbale dell'udienza dell'11 giugno 2020;

CONSIDERATO quanto segue:

SOMMARIO

1 Il procedimento 3
2 Il fatto 3
3 Le argomentazioni delle Parti 5
3.1 La posizione di Siportal 5
3.2 La posizione del comune di Lentini 6
4 Valutazioni dell'Autorità 8
4.1 Premessa 8
4.2 Criteri per la definizione della controversia 10
5 Conclusioni 13

1 Il procedimento

La società Siportal, con istanza del 9 marzo 2020, ha richiesto all'Autorità la risoluzione della controversia nei confronti del comune di Lentini, provincia di Siracusa, in tema di accesso alle infrastrutture utilizzabili per l'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità ai sensi del Regolamento e del Decreto.

Valutata la suddetta istanza ammissibile, la Direzione, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento, con nota del 25 maggio 2020, dava avvio al procedimento, convocando Siportal ed il comune di Lentini per la prima udienza l'11 giugno 2020.

In data 5 giugno 2020 il comune di Lentini trasmetteva la propria memoria difensiva.

In data 11 giugno 2020 si teneva l'udienza con Siportal ed il Comune, come da verbale redatto**.**

Verificata l'impossibilità di raggiungere un accordo bonario della controversia ed acquisiti tutti i necessari elementi istruttori la Direzione ha trasmesso, ai sensi dell'art. 20, comma 7 del Regolamento, gli atti del presente procedimento alla Commissione per le infrastrutture e le reti per le determinazioni di competenza.

2 Il fatto

Siportal è un operatore di telecomunicazioni in possesso dell'autorizzazione per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 4, del Codice delle Comunicazioni elettroniche .

Siportal ha in programma lo sviluppo di un piano di infrastrutturazione con tecnologia FTTH (Fiber To The Home) in diversi territori comunali. Con riferimento al comune di Lentini, per la realizzazione di tale infrastruttura Siportal intende utilizzare, ai fini dell'appoggio della fibra ottica e ove compatibili, l'infrastruttura sotterranea e aerea

per la pubblica illuminazione (costituita da cavidotti, pozzetti, palificate, appoggi su facciate e manufatti già esistenti) di proprietà del Comune.

Siportal ha avviato, in data 21 maggio 2019, una prima interlocuzione con rappresentanti del comune di Lentini, presentando il proprio progetto volto a realizzare nel Comune una rete in fibra ottica ad alta velocità in tecnologia FTTH.

In data 31 maggio 2019, Siportal ha presentato al Comune, ai sensi del Decreto, la formale domanda di accesso per l'utilizzo dell'infrastruttura comunale per la realizzazione della citata rete.

In data 10 giugno 2019 la Società ha inviato al Comune una bozza di convenzione atta a disciplinare i rapporti tra il Comune e Siportal in relazione all'utilizzo dell'infrastruttura comunale ai sensi del Decreto.

In data 2 agosto e 23 dicembre 2019, Siportal ha sollecitato il Comune, invitandolo a fornire un riscontro alla domanda di accesso.

In data 29 gennaio 2020 Siportal ha ricevuto, *brevi manu*, dal Comune una copia della proposta di delibera con lo schema di convenzione per l'utilizzo di infrastruttura pubblica della città di Lentini.

Con la successiva nota al Comune del 31 gennaio 2020 Siportal che ha lamentato di non essere stata invitata a partecipare alla stesura, in contraddittorio, né della suddetta proposta di delibera né dello schema di convenzione, ne ha contestato i contenuti senza tuttavia, a quanto dichiarato, aver ricevuto un riscontro.

Per tutti i motivi sopra esposti, Siportal, il 9 marzo 2020, ha presentato istanza di risoluzione della controversia all'Autorità affinché la stessa:

- Accerti e dichiari la violazione da parte del Comune di Lentini delle disposizioni di cui all'art. 3 del Decreto nonché degli obblighi di trasparenza, non discriminazione, equità e ragionevolezza in tema di accesso alle infrastrutture utilizzabili e, per l'effetto, il diritto di Siportal di accedere e utilizzare le infrastrutture di illuminazione pubblica di proprietà del Comune di Lentini, indicate nella domanda di accesso.

- Imponga al Comune di Lentini di soddisfare la richiesta di accesso e di utilizzo formulata da Siportal e di procedere alla sottoscrizione della Convenzione nell'immediato all'esito di un procedimento in contraddittorio tra le parti sullo Schema di Convenzione da sottoscrivere, che tenga conto della Proposta formalizzata da Siportal, in coerenza con il progetto da realizzare e nel rispetto delle normative vigenti, che preveda, in particolare, che: i) gli elementi della pubblica infrastruttura da autorizzare all'utilizzo per la realizzazione della rete in FO siano i cavi interrati e le tratte aeree; ii) la durata della Convenzione sia determinata in 20 anni; iii) lo spazio dell'infrastruttura da utilizzare non sia talmente compresso da pregiudicare o addirittura rendere impossibile la realizzazione del progetto atteso che la previsione della posa di un unico micro tubo è incompatibile tecnicamente con la realizzazione della rete in fibra.

3 Le argomentazioni delle Parti

3.1 La posizione di Siportal

Siportal ritiene illegittime le condotte del comune di Lentini perché asseritamente in violazione di molteplici disposizioni del Decreto in materia di accesso alle infrastrutture utilizzabili per l'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

In primo luogo, la condotta del Comune integrerebbe la violazione dell'art. 3, comma 5, del Decreto *de quo*, atteso che il Comune ha omesso di fornire riscontro all'istanza entro i due mesi dalla ricezione della stessa, così come previsto dalla disposizione in parola.

Siportal rileva che la condotta del Comune sarebbe altresì in contrasto con quanto previsto dai commi 2, 4 e 5 dell'art. 3 del Decreto. Il Comune infatti avrebbe:

i. negato alla Società "*la possibilità di utilizzare le tratte aree degli Impianti di Pubblica illuminazione cittadina, per il passaggio dei cavi di fibra ottica*", autorizzando esclusivamente "*l'utilizzo dei cavidotti interrati degli impianti di pubblica illuminazione"* (cfr. punti 1.3 e 1.4 dell'Art.1 "Oggetto" dello schema di convenzione);

ii. limitato al 30% l'utilizzo dello spazio disponibile all'interno del cavidotto (cfr. Art. 2 "Caratteristiche della co-ubicazione" dello schema di convenzione);

iii. negato la posa di più di un microtubo nel caso in cui sia prevista l'installazione di un *fender* di microtubi (cfr. Art. 2 "Caratteristiche della co-ubicazione" dello schema di convenzione).

Tali dinieghi disattenderebbero l'obbligo di cui al comma 2 dell'art. 3 del Decreto, poiché adottati in totale mancanza di una motivazione, come invece previsto dal comma 5. Siportal ritiene che il Comune avrebbe dovuto esplicitare le oggettive ragioni ostative all'utilizzo dell'infrastruttura nei termini di cui all'istanza in modo specifico e dettagliato, in ossequio a quanto previsto dall'art. 3, commi 4 e 5 del Decreto e, più in generale, dall'art. 3 della legge 241 del 1990.

Secondo Siportal il diniego di cui al punto (i) inficia l'attuazione del proprio progetto, impedendo l'installazione della fibra ottica nella maggior parte delle unità immobiliari costituenti il centro abitato.

I dinieghi di cui ai punti (ii) e (iii) non permetterebbero di realizzare, dal punto di vista tecnico, la rete progettata e oggetto dell'istanza, considerato che per la realizzazione di un'idonea rete in fibra ottica in modalità FTTH con l'utilizzo della tecnologia GPON (*gigabit passive optical network*) Siportal ritiene necessario prevedere l'utilizzo contestuale di 2-3 minitubi di diametro 12 mm, con una occupazione media di sezione di infrastruttura pari a circa 3-4 cm^2.

Secondo Siportal, il Comune può rifiutare l'accesso a determinate parti dell'infrastruttura pubblica esclusivamente in ragione della sussistenza di motivi oggettivi, o perché già offerta in uso per altre esigenze o per non essere adatta in ragione

dell'attuale mancanza di spazio disponibile, o a causa di necessità future in termini di spazio; altre possibili ragioni sono legate alla sicurezza e integrità della rete, o alla sanità pubblica. Ciò premesso, Siportal lamenta l'assenza della produzione delle suddette evidenze da parte del Comune e di un connesso contraddittorio.

A fronte delle osservazioni di Siportal sulla proposta di delibera e sullo schema di convenzione, il Comune si sarebbe limitato ad opporre il silenzio, in violazione dell'art. 3 del Decreto, da un lato poiché non ha fornito riscontro all'istanza nel termine previsto dal comma 2, dall'altro poiché la proposta di delibera e lo schema di convenzione costituirebbero, in ragione della loro formulazione, un rifiuto implicito all'istanza di accesso e di utilizzo dell'infrastruttura comunale, in violazione delle disposizioni contenute nei commi 2, 4 e 5 dello stesso articolo.

Siportal inoltre contesta la previsione della durata della Concessione, stabilita nello schema di convenzione del Comune in dieci anni.

Tale durata sarebbe, secondo Siportal, non corretta né tecnicamente né contabilmente in considerazione del fatto che, allo stesso tempo, l'Amministrazione ha chiesto a Siportal di provvedere, in caso di mancato rinnovo, alla dismissione di tutta l'infrastruttura, con evidenti gravi potenziali aggravi di costi a carico della Società. Tale previsione si pone, per Siportal, in contrasto con le regole civilistiche e fiscali che disciplinano l'ammortamento degli investimenti in reti di telecomunicazioni e che prevedono, per i cavi interrati, una aliquota di ammortamento annua del 5%, con completamento dell'ammortamento in 20 anni e, per le reti aeree, una aliquota di ammortamento annua dell'8%, con completamento dell'ammortamento in 12,5 anni.

3.2 La posizione del comune di Lentini

Il comune di Lentini ha depositato, in data 5 giugno 2020, una memoria a tutela e difesa della propria posizione.

Nella citata memoria, il Comune ha affermato di non aver mai manifestato alcuna volontà di diniego all'accoglimento della proposta formulata da Siportal, richiamando a tal proposito i numerosi incontri intercorsi tra le Parti.

Il Comune evidenzia, in particolare, che alla base della convenzione vi è *l'utilizzo "non esclusivo*" delle reti infrastrutturali, principio basilare e non derogabile in quanto richiamato espressamente nella normativa applicabile.

Relativamente alle presunte "*illegittime condotte del Comune di Lentini*" lamentate da Siportal, il Comune evidenzia che il Decreto non prevede che l'istanza debba essere obbligatoriamente riscontrata entro il termine di due mesi dalla sua presentazione, dal momento che l'art. 3, comma 5, recita testualmente "*i motivi del rifiuto devono essere esplicitati per iscritto entro due mesi dalla data di ricevimento della domanda di accesso".*

Il Comune ribadisce che non è mai stata palesata alcuna volontà di diniego dell'istanza e che l'intervallo di tempo intercorso tra la presentazione della proposta a Siportal e la proposta di una bozza di convenzione è scaturito dalla necessità di operare

diversi ed articolati approfondimenti tra le diverse parti coinvolte all'interno del Comune, incluso quella politica che deve essere coinvolta nelle scelte da intraprendere avendo l'onere di approvare lo schema di convenzione prima della sua sottoscrizione. Il Comune rileva, altresì, che alcuni incontri programmati tra le Parti sono venuti meno per via della sopraggiunta emergenza epidemiologica.

Per quanto riguarda il negato accesso alle tratte aeree degli impianti di pubblica illuminazione, segnalato da Siportal nella sua istanza, il Comune evidenzia che tale divieto di utilizzo è scaturito da valutazioni prettamente tecniche: gli impianti di pubblica illuminazione in esame hanno infatti un'età media di 40-50 anni, ben oltre la vita utile consigliata dalle norme tecniche del settore, ragione per la quale non sono idonei a sopportare ulteriori carichi sia dinamici che meccanici, che potrebbero causare cedimenti, effetto vela, o innescare pericoli di elettrocuzione, compromettendo la pubblica incolumità.

Un altro fattore per il quale il Comune non ritiene opportuno realizzare nuove installazioni in co-ubicazione con la rete comunale di pubblica illuminazione posata a vista sulle facciate degli edifici, è quello relativo al pessimo impatto estetico che deriverebbe da questa scelta. A tale proposito il Comune evidenzia che la maggior parte di tali tipologie realizzative della rete ottica ricadrebbero nel centro storico, dove fra l'altro l'eventuale installazione sarebbe soggetta al preventivo parere della competente soprintendenza.

Ad ogni buon fine, nel corso dell'udienza tenutasi l'11 giugno 2020, in ottica conciliativa, il Comune, al fine di dare seguito all'istanza di Siportal, ha mostrato un'apertura all'utilizzo delle linee aeree ma, per le ragioni suddette, ha precisato che le singole richieste di accesso alle tratte aeree dovranno essere valutate caso per caso.

Siportal ha lamentato, inoltre, che il Comune ha negato la posa di più di un microtubo nel caso in cui sia prevista l'installazione di *fender* di microtubi. In merito a questo punto, il Comune evidenzia che la motivazione è da ricondursi ai principi generali di non esclusività dell'intervento a favore del proponente. A tal fine il Comune, nell'ottica della maggior trasparenza possibile al fine di offrire pari opportunità a tutti i potenziali esercenti delle reti di comunicazione ad alta velocità, riporta di aver previsto, nella bozza di convenzione che regola l'utilizzo delle infrastrutture Comunali, che: "*la messa a disposizione agli Operatori di telecomunicazione va intesa in senso più ampio del termine e non con caratteristiche di esclusività, dando la possibilità di fruizione anche ad altri Operatori che ne facciano richiesta ai sensi della normativa vigente, per tale motivo l'utilizzo delle infrastrutture dell'Ente da parte di ciascun operatore, non può eccedere il 30% dello spazio disponibile all'interno del cavidotto interrato e della tratta interessata*".

Infine, per quanto concerne l'illegittimità e illogicità della durata della convenzione lamentata da Siportal, il Comune, trattandosi, come detto, di una bozza modificabile, si è dichiarato disposto a modificarne la durata, prolungandola da 10 a 20 anni.

In conclusione, il Comune ritiene che la bozza di convenzione proposta possa essere considerata una corretta sintesi tra le rispettive esigenze e che possa consentire a Siportal di esercitare il proprio diritto ad ampliare la propria rete in fibra ottica, garantendo al contempo il medesimo diritto anche ad altri futuri operatori.

4 Valutazioni dell'Autorità

4.1 Premessa

Per tutto quanto attiene al quadro normativo e regolamentare si rinvia alla delibera n. 282/20/CIR sezione 5 (così come alle delibere n. 281/20/CIR e n. 60/19/CIR).

Ciò detto, nel caso di specie la controversia non deriva né da un diniego assoluto di accesso né verte su questioni economiche. La vicenda riguarda, viceversa, alcune previsioni dello schema di convenzione predisposto dal Comune, che Siportal ritiene in violazione dei diritti degli operatori stabiliti dal Decreto.

A tale riguardo Siportal ha rappresentato al Comune, dopo aver ricevuto lo schema di convenzione, quanto segue.

In primo luogo, Siportal ha evidenziato che nella propria istanza ha chiesto l'utilizzo dell'infrastruttura pubblica inclusiva di cavi interrati e tratte aeree.

Siportal poi ha contestato il punto 1.4 dell'Art.1 (Oggetto) dello schema di convenzione laddove si nega a Siportal la possibilità di utilizzare le tratte aeree degli impianti di pubblica illuminazione cittadina, per il passaggio dei cavi in fibra ottica. Nello specifico tale comma reca quanto segue: *1.4 Ai sensi dell'Art. 3 comma 4 del D.Lgs n.33/2016 Non è consentito l'accesso e/o l'utilizzo delle infrastrutture esterne esistenti degli impianti di Pubblica Illuminazione Comunale quali: linee elettriche posate su tesate a palo o fascettate su funi di acciaio a parete su facciate degli edifici, montanti di risalita cavi a parete, pali in acciaio di sostegno corpi illuminanti, mensole di sostegno a parete di corpi illuminanti, quadri elettrici di comando, cassette di derivazione, è più in generale ogni altra infrastruttura esistente della Pubblica Illuminazione Comunale posta a vista*.

Siportal ha contestato inoltre il punto 1.3 del medesimo articolo in cui si precisa che "*la Concessione riguarda esclusivamente l'utilizzo dei cavidotti interrati degli impianti di pubblica illuminazione*". Secondo Siportal siffatta limitazione impedirebbe la realizzazione della fibra ottica nella maggior parte delle unità immobiliari costituenti il centro abitato e ampie parti delle zone centrali della città. Ciò inficerebbe l'attuazione del progetto. Dalle informazioni in possesso di Siportal lo *status quo* è tale per cui i due terzi della rete disponibile è caratterizzato da tratte aeree e non sussisterebbero possibilità alternative. Siportal rappresenta che il cavo in fibra ottica ha un peso di circa 45 grammi al metro e che, pertanto, l'integrità della rete aerea non viene messa in nessun modo in discussione.

A tale proposito il Comune ha precisato che il divieto di utilizzo delle infrastrutture aeree scaturisce da valutazioni prettamente tecniche, atteso che gli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Lentini hanno un'età media intorno ai 40 - 50 anni, quindi ben oltre la vita utile consigliata dalle norme tecniche di settore. Ragion per cui le parti di impianto ubicate "a vista" (pali, tesate, sostegni, etc.) non sono idonee a sopportare ulteriori carichi sia dinamici che meccanici. Anzi l'apposizione di ulteriori nuove

installazioni può essere causa di cedimenti, di effetto vela, e può innescare pericoli di elettrocuzione, compromettendo la pubblica incolumità.

A quanto sopra il Comune aggiunge che non ritiene opportuno realizzare nuove installazioni in co-ubicazione con la rete comunale di pubblica illuminazione posata a vista sulle facciate degli edifici, a causa del pessimo impatto estetico che deriverebbe da questa scelta. Infatti, la maggior parte di tali tipologie di realizzazione della rete ricadrebbero in centro storico, dove fra l'altro l'eventuale installazione sarebbe soggetta al preventivo parere della soprintendenza.

Ad ogni buon fine il Comune, in ottica conciliativa, al fine di dare seguito all'istanza di Siportal ha dichiarato che non ha preclusioni *ab initio* per l'utilizzo delle linee aeree ma, per le ragioni esposte, ritiene che si debbano valutare, di caso in caso, le singole richieste per ciascuna tratta di interesse.

Siportal contesta poi l'Art .2 (Caratteristiche della co-ubicazione) dello schema di convenzione nella parte in cui si prevede che l'utilizzo non può eccedere il 30% dello spazio disponibile all'interno del cavidotto e nella parte in cui si precisa che non potrà essere autorizzata la posa di più di un microtubo nel caso in cui sia prevista l'installazione di *fender* di micro tubi (*L'utilizzo delle infrastrutture dell'Ente da parte del singolo Operatore non può eccedere il 30% dello spazio disponibile all'interno del cavidotto e della tratta richiesta. Nel caso in cui nella tratta interessata sia prevista l'installazione fender di microtubi, non potrà essere autorizzata la posa di più di un microtubo ad Operatore*). Ciò in quanto Siportal dichiara di aver necessità, per la realizzazione della rete GPON FTTH, di utilizzare contestualmente 3-4 minitubi di diametro 12 mm, con una occupazione media di sezione di infrastruttura pari a circa 4 cm^2.

A tale proposito il Comune ha rappresentato che la convenzione si basa sull'utilizzo "*non esclusivo*" delle reti infrastrutturali (vedasi a tal proposito i punti 1.1 ed 1.2 dell'Art. 1 della convenzione[1]), principio basilare che ritiene non derogabile in quanto richiamato espressamente nella norma.

Siportal contesta l'Art. 3 (Durata e utilizzo della quota infrastruttura) dello schema di convenzione nella parte in cui si prevede una durata della concessione pari ad anni 10 in quanto contraria alle regole civilistiche e fiscali di ammortamento degli investimenti in reti di telecomunicazioni in 20 anni.

---

[1] 1.1 Alle condizioni e ai termini della presente convenzione il Concedente consente al Concessionario, che accetta, l'utilizzo non esclusivo di una quota di infrastruttura esistente relativa ai cavidotti interrati degli impianti di Pubblica Illuminazione Comunale, allo specifico fine di posare, installare ed esercire all'interno di detti cavidotti, cavi in fibra ottica e realizzare quindi lo sviluppo di una rete a banda ultralarga.

1.2 La messa a disposizione agli Operatori di telecomunicazione va intesa in senso più ampio del termine e non con caratteristiche di esclusività, dando la possibilità di fruizione anche ad altri Operatori che ne facciano richiesta ai sensi della normativa vigente, per tale motivo l'utilizzo delle infrastrutture dell'Ente da parte dell'operatore di cui alla presente concessione, non può eccedere il 30% dello spazio disponibile all'interno del cavidotto interrato e della tratta richiesta;

Per quanto concerne la durata della convenzione il Comune ha chiarito di essere disposto, in ottica conciliativa, a modificarne la durata, prolungandola a 20 anni.

Preso atto di quanto sopra, in conclusione, Siportal richiede al Comune di:

- autorizzare all'utilizzo per la realizzazione della rete in fibra ottica sia i cavi interrati sia le tratte aeree; Siportal fa presente di non essere disposta ad accogliere la proposta del Comune di procedere a singole valutazioni da effettuare di caso in caso. Valutare puntualmente l'accesso alla singola linea aerea rappresenterebbe infatti un'alea insostenibile per l'impresa oltre che una rimessione a scelte discrezionali su costi, ricavi e tempi. Siportal non è disposta a ricorrere, in alternativa, ad attività di scavo che rappresenterebbero peraltro un onere economico, non in linea con le previsioni del Decreto.
- di eliminare la previsione sul limite della posa di un unico microtubo. A tal riguardo Siportal si impegna a minimizzare, nell'attuazione del progetto di rete, l'utilizzo degli spazi disponibili della pubblica infrastruttura.

4.2 Criteri per la definizione della controversia

Durata della concessione

Alla luce di quanto sopra risulta superato il tema della durata della concessione che il Comune è disposto a portare a 20 anni.

Accesso alle infrastrutture di posa aeree e facciate

A tale proposito si richiama che il comma 4 dell'art. 3 del Decreto prevede che:

4. L'accesso può ***essere rifiutato dal gestore dell'infrastruttura*** *e dall'operatore di rete esclusivamente nei seguenti casi:*

a) ***l'infrastruttura fisica sia oggettivamente inidonea a ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità***;

b) indisponibilità di spazio per ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. L'indisponibilità può avere riguardo anche a necessità future del fornitore di infrastruttura fisica, sempre che tali necessità siano concrete, adeguatamente dimostrate, oltre che oggettivamente e proporzionalmente correlate allo spazio predetto;

c) ***l'inserimento di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità sia oggettivamente suscettibile di determinare o incrementa il rischio per l'incolumità,***

la sicurezza e la sanità pubblica, ovvero minacci l'integrità e la sicurezza delle reti*, in particolare delle infrastrutture critiche nazionali di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011 n. 61, di recepimento della direttiva 2008/114/CE, recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione o, ancora, determini rischio di grave interferenza dei servizi di comunicazione progettati con altri servizi erogati mediante la stessa infrastruttura fisica;*

d) siano disponibili, a condizioni eque e ragionevoli, mezzi alternativi di accesso all'ingrosso all'infrastruttura fisica, adatti all'alta velocità.

Il Comune ha, nel corso del procedimento, chiarito i motivi di diniego di accesso alle infrastrutture aeree secondo quanto sopra richiamato.

Il Comune ha, ad ogni buon fine, proposto di effettuare una valutazione caso per caso della possibilità di utilizzo delle infrastrutture aeree.

L'Autorità ritiene tale proposta del Comune sicuramente ragionevole e utile a contemperare tutti gli interessi in campo, pubblici (anche di sicurezza e integrità della rete) e privati.

A tale proposito si fa presente che, in analogo caso, nell'ambito di una controversia avviata da un operatore di rete nei confronti di un gestore di infrastruttura fisica ed un Comune**,** conclusasi dinanzi all'Autorità nell'anno 2020 ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento per conciliazione, la convenzione concordata tra le Parti ha previsto che la valutazione venisse svolta *caso per caso*. Analoghe valutazioni, caso per caso, sono state disposte dall'Autorità nella delibera n. 282/20/CIR a cui si rinvia.

Ciò premesso, nel caso di specie l'Autorità ritiene applicabile la seguente procedura che può costituire una base per la convenzione in questione:

1- Siportal invia all'Amministrazione una richiesta di concessione d'uso di una o più tratte di infrastrutture comunali tramite PEC indicando il numero di micro-tubi da posare e le relative motivazioni;

2- *Ciascuna richiesta* ha ad oggetto specifiche e delimitate tratte (aeree o interrate), ad esempio per circa 1 km lineare complessivi;

3- Successivamente alla ricezione della richiesta, l'Amministrazione indicherà entro alcuni giorni lavorativi, tramite e-mail, le tratte, aeree e interrate, per le quali è necessario procedere al *sopralluogo congiunto***,** nel corso del quale saranno eseguite anche eventuali prove di pervietà a cura e spese di Siportal, e quelle per le quali il sopralluogo non è necessario;

4- Nei casi in cui, sulla base dei dati forniti, il sopralluogo non sia necessario, l'Amministrazione entro un determinato numero di giorni lavorativi dalla richiesta:

   i. in caso di esito positivo, dovrà inviare a Siportal la stima preliminare contenente, sia per le infrastrutture aeree (tra pali o in facciata) che interrate, la bozza di atto di concessione con l'indicazione del numero massimo di minitubi/microtubi e cavi ottici che l'operatore potrà

posare, nonché le condizioni economiche e l'eventuale indicazione delle modalità tecniche di intervento;

ii. in caso di esito negativo, dovrà comunicare a Siportal l'inidoneità dell'infrastruttura specificando le relative motivazioni secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 6;

iii. in caso di esito parzialmente positivo, dovrà comunicare a Siportal gli eventuali interventi di adeguamento dell'infrastruttura necessari a renderla idonea e Siportal, ricevuta la comunicazione, potrà decidere di eseguire a sue spese i lavori di adeguamento o rinunciare alla richiesta in toto ovvero per quella/e specifica tratta/e per cui sarebbe necessario l'intervento di adeguamento secondo quanto previsto al paragrafo 7.

5- Per le tratte per le quali l'Amministrazione ha disposto il sopralluogo congiunto ai sensi del paragrafo 3 la stessa invierà, entro un certo determinato numero di giorni lavorativi dal sopralluogo, la stima preliminare e/o il diniego in conformità a quanto previsto al precedente paragrafo 4.

6- Resta inteso che: (i) l'esito negativo sarà limitato esclusivamente alle porzioni di infrastruttura oggetto della richiesta caratterizzate da oggettiva inidoneità alla posa degli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e che tale inidoneità non sia rimediabile con un intervento di adeguamento a cura e spese di Siportal.

7- Qualora Siportal decida di accettare integralmente o parzialmente le condizioni contenute nella stima preliminare, comunicherà all'Amministrazione a mezzo PEC, entro i successivi prefissati giorni lavorativi dalla stima preliminare, l'accettazione contenente specifica indicazione delle tratte oggetto di proprio interesse, nonché il cronoprogramma indicativo della data di inizio e di fine delle lavorazioni di posa della fibra ottica previste per ciascuna tratta. In caso di mancata risposta entro il termine suddetto, la stima preliminare si intende rifiutata. L'Amministrazione, in prossimità della scadenza e in caso di mancata risposta può chiedere conferma a Siportal sull'accettazione o meno della proposta.

8- Il Diritto IRU sulle singole tratte si considera costituito dalla data dell'accettazione da parte di Siportal all'Amministrazione.

9- Successivamente all'accettazione l'Amministrazione procederà al rilascio dell'atto di concessione a cura dell'ufficio preposto entro e non oltre un certo numero di giorni solari dall'accettazione.

Limitazioni all'occupazione del cavidotto

Come premesso lo schema di convenzione del Comune prevede che *L'utilizzo delle infrastrutture dell'Ente da parte del singolo Operatore non può eccedere il 30% dello spazio disponibile all'interno del cavidotto e della tratta richiesta. Nel caso in cui*

nella tratta interessata sia prevista l'installazione fender di microtubi, non potrà essere autorizzata la posa di più di un microtubo ad Operatore.

A tale riguardo l'Autorità ritiene che la preoccupazione del Comune di prevedere, in generale, un limite all'occupazione sia ragionevole. Ciò sia in quanto trattasi di una risorsa scarsa sia per evitare inutili accaparramenti di spazio.

Tuttavia, si ritiene opportuno che la convenzione si limiti ad enunciare il principio generale di impegno, da parte del richiedente, a un utilizzo efficiente degli spazi, ossia per quanto strettamente necessario alla realizzazione della rete progettata. A tale riguardo Siportal dovrà adeguatamente motivare, per ogni singola richiesta, la necessità di posa di più di un minitubo/microtubo atteso che uno di essi contiene cavi di oltre cento fibre e che si sta realizzando una rete ad albero per cui una fibra serve decine di unità abitative.

A tale riguardo, analogamente al caso dell'uso delle infrastrutture aeree, si dovrà prevedere nella convenzione che, in caso Siportal avesse necessità di posare un numero di minitubi/microtubi superiore ad uno, la stessa debba adeguatamente motivare la richiesta e il Comune faccia una valutazione caso per caso nell'ambito della procedura suddetta (si veda il punto 4.i in cui l'Ente comunica alla società il numero di minitubi/microtubi che potrà posare).

Si fa rilevare, inoltre, che simile procedura di verifica caso per caso è stata indicata dall'Autorità anche nella delibera n. 282/20/CIR di definizione della controversia tra Siportal ed il Comune di *[omissis]*.

5 Conclusioni

Come premesso nell'istanza Siportal ha chiesto all'Autorità che:

A. *"Accerti e dichiari la violazione da parte del Comune di Lentini delle disposizioni di cui all'art. 3 del Decreto nonché degli obblighi di trasparenza, non discriminazione, equità e ragionevolezza in tema di accesso alle infrastrutture utilizzabili e, per l'effetto, il diritto di Siportal di accedere e utilizzare le infrastrutture di illuminazione pubblica di proprietà del Comune di Lentini, indicate nell'istanza".*

B. *"Imponga al Comune di Lentini di soddisfare la richiesta di accesso e di utilizzo formulata da Siportal e di procedere alla sottoscrizione della Convenzione nell'immediato all'esito di un procedimento in contraddittorio tra le parti sullo Schema di Convenzione da sottoscrivere, che tenga conto della Proposta formalizzata da Siportal, in coerenza con il progetto da realizzare e nel rispetto delle normative vigenti, che preveda, in particolare, che:*

   i) gli elementi della pubblica infrastruttura da autorizzare all'utilizzo per la realizzazione della rete in FO siano i cavi interrati e le tratte aeree; ii) la durata della Convenzione sia determinata in 20 anni; iii) lo spazio dell'infrastruttura da utilizzare non sia talmente compresso da pregiudicare o addirittura rendere impossibile la realizzazione del progetto atteso che la previsione della posa di un unico micro tubo è incompatibile tecnicamente con la realizzazione della rete in fibra".

Tutto quanto premesso e per le motivazioni di cui sopra l'Autorità:

1. rigetta la richiesta di cui al **punto A** per non aver il Comune violato il comma 2 dell'art.3 del Decreto (*Ove gli operatori di rete presentino per iscritto domanda di installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, i gestori di infrastrutture fisiche e gli operatori di rete hanno l'obbligo di concedere l'accesso, salvo quanto previsto dal comma 4, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza*). Infatti, il Comune ha accolto la richiesta di accesso, proponendo uno schema di convenzione, e ha specificato, nel corso del procedimento, i motivi di parziale rifiuto per l'accesso alle infrastrutture aeree secondo quanto previsto dal comma 4. Inoltre, nel corso del procedimento non sono emersi elementi a riprova di alcuna discriminazione di Siportal rispetto ad altri operatori né mancanza di trasparenza, essendo lo schema di convenzione adottato con delibera dell'amministrazione. Infine, la condotta del Comune risulta essere stata improntata ai canoni di equità e ragionevolezza avendo lo stesso accolto parte delle richieste di Siportal nel corso del tentativo di conciliazione;
2. accoglie l'istanza di Siportal in relazione alla durata della concessione pari a 20 anni, come proposto dallo stesso Comune;
3. ai fini della concessione dell'accesso alle varie infrastrutture pubbliche, richiede alle Parti l'adozione di una procedura di valutazione delle istanze di accesso caso per caso, in cui sono analizzate le richieste di accesso specifiche, sia alle infrastrutture interrate che aeree, anche avuto riguardo alla necessità, di Siportal, di eventuale installazione di più microtubi/minitubi;
4. Le Parti dovranno avviare la negoziazione della convezione, sulla base delle suddette linee guida, da concludere entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di definizione della presente controversia.

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. Siportal S.r.l. ed il comune di Lentini (SR) procedono, senza indugio e comunque entro due mesi dalla notifica del presente provvedimento, alla negoziazione e sottoscrizione della convenzione, da predisporre tenuto conto di quanto riportato in premessa, relativa all'accesso alle infrastrutture esistenti nel comune di Lentini (SR) e richieste da Siportal S.r.l..
2. L'inottemperanza al presente ordine comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato a Siportal S.r.l. ed al comune di Lentini (SR) e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 17 dicembre 2020

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone